

Pieve di Soligo, 26.04.2021

Informativa n. 9

OGGETTO: nuovo D.L. n. 52/2021 “riaperture”¹ del 22/04/2021, pubblicato lo stesso giorno nella G.U. e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. Circolare del Min. Interno del 24/04/2021²; ordinanze del Ministero della Salute del 23/04/2021.

Altre novità e informazioni del periodo.

E' stato pubblicato il decreto legge in oggetto, in tema di ripresa delle attività economiche e sociali. Si riepilogano i principali disposti del decreto:

- viene prorogato al 31 luglio 2021 il termine dello stato di emergenza;
- si ripristina la disciplina delle zone gialle per le Regioni;
- si conferma il “coprifuoco” dalle ore 22 alle ore 5;
- si dispone, dal 26 aprile e fino al 31 maggio, la ripresa **solo in zona gialla e solo all’aperto**, delle attività dei servizi di ristorazione (compresi i bar), sia a pranzo che a cena³; le consumazioni al banco potranno essere effettuate solo se tale servizio viene svolto all’aperto; inoltre, dal 1° giugno 2021, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Si ricorda che resta in vigore l’orario massimo delle 18:00 per l’asporto per i bar (e altri esercizi simili senza cucina).
- con ordinanze del Min. della Salute, le Regioni sono così classificate dal 26 aprile:
 - **gialle**: Veneto, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria;
 - **arancioni**: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta;
 - **rosse**: Sardegna;
 - **bianca**: nessuna Regione.
- viene consentito lo spostamento, per qualsiasi ragione, fra le Regioni e le Province autonome in zona bianca o gialla; resta in vigore il divieto di entrata ed uscita dalle Regioni rosse o arancioni (salvo che per comprovate ragioni di salute, stato di necessità e di lavoro); viene inoltre istituita la “certificazione verde” (o “green pass”), ovvero un certificato che consente gli spostamenti in entrata ed in uscita dalle regioni rosse e arancioni, ed è rilasciato a chi:
 - ha completato il ciclo vaccinale (in questo caso dura sei mesi dalla data del termine del ciclo vaccinale);
 - si è ammalato di Covid ed è guarito (il certificato dura sei mesi dal certificato di avvenuta guarigione);
 - ha effettuato un test molecolare o rapido con risultato negativo (in questo caso il certificato dura 48 ore dalla data del test).
- dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, viene consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi;

¹ Consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale “Serie generale” all’indirizzo internet:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-22&atto.codiceRedazionale=21G00064&elenco30giorni=false

² la circolare si trova all’indirizzo internet: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/circolare-prefetti-sulle-misure-riaperture-dal-26-aprile>

³ le consumazioni al tavolo sono consentite per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutte conviventi

- a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;
- a decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida; a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida; a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida;
- sarà consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida; dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida;
- dal 01 luglio sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida.

ALTRE NOVITA' E INFORMAZIONI DI PERIODO

<p>Tassa sui rifiuti urbani (TARI)</p> <p>Circ. Min. transizione ecologica del 12/4/2021 a commento delle modifiche apportate al T.U. ambientale, in tema di riclassificazione dei rifiuti, dal D.Lgs. 116/2020.</p> <p>Entrata in vigore delle nuove disposizioni: dal 01/01/2021</p>	<p>I rifiuti si distinguono in speciali e urbani: sono rifiuti urbani (e quindi soggetti a TARI) solo quelli prodotti dalle attività che sono elencate nell'allegato L-quinquies al T.U. ambientale D.lgs. 152/2006, tra le quali NON rientrano le attività industriali. Sulla base, quindi, di quanto espresso dalla circolare citata, <u>restano escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti⁴</u>; l'esenzione vale sia in riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Anche per le imprese artigiane vi sarà esonero dalla TARI per le aree dedicate alla lavorazione e per i magazzini.</p> <p>Le altre aree aziendali (ad esempio le mense, gli uffici e i locali funzionalmente connessi alle aree stesse), che producono rifiuti urbani, continuano invece a pagare la TARI in formula piena, con l'applicazione delle tariffe corrispondenti ad attività simili per loro natura o per tipologia di rifiuti prodotti; ciò comporta che le varie aree dovranno essere identificate e ad ogni tipologia si dovrà applicare la relativa tariffa: ad esempio, alla zona uffici verrà applicata la tariffa degli uffici, alla zone vendite verrà applicata la tariffa dei negozi, ecc.</p> <p>Si segnala infine che le utenze non domestiche (comprese quindi le attività industriali), hanno la possibilità di servirsi, per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle altre aree (sopra indicate in grassetto), del gestore del servizio pubblico oppure, in alternativa, del servizio fornito da operatori privati. La scelta di non avvalersi del servizio pubblico ha una durata di almeno 5 anni e dovrà essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ogni anno e con valenza dall'anno successivo. Qualora l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta solo la quota fissa.</p>
<p>Richiesta di rimborso dell'iva su fatture di acquisto ricevute da fornitori intracomunitari per l'anno 2020</p>	<p>Ricordiamo che entro il 30/09/2021 è possibile fare richiesta, tramite l'apposito servizio presente all'interno dell'area riservata "Entratel/Fisconline" del sito dell'Agenzia Entrate, per il rimborso dell'iva estera applicata a fatture di acquisto emesse da fornitori intracomunitari. L'esempio è quello delle fatture di alberghi esteri o di acquisto di carburante all'estero. Si ricorda che la richiesta può essere effettuata solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto è stato effettuato come soggetto passivo (non quindi in qualità di privati consumatori), • non si sono effettuate nel Paese nel quale è chiesto il rimborso, durante il periodo a cui si riferisce la richiesta, cessioni di beni o prestazioni di servizi, se non per

⁴ la legge limita l'esenzione ai soli depositi «funzionalmente ed esclusivamente» connessi alle aree di formazione dei rifiuti speciali (ovvero "industriali").

	<p>operazioni per le quali l'iva è a carico del destinatario committente (operazioni in reverse charge);</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono state effettuate, nel territorio dello Stato italiano, solo operazioni esenti o non soggette, che non danno diritto alla detrazione dell'imposta; • il richiedente non svolge un'attività forfettaria o che non consente la detrazione dell'iva o relativa al regime speciale per i produttori agricoli. <p>Si ricorda, infine, che non è possibile richiedere il rimborso dell'iva erroneamente addebitata dal fornitore straniero.</p>
<p>Aggiornamento delle FAQ sulla fattura elettronica da parte dell'Agenzia Entrate</p>	<p>Si segnala l'aggiornamento delle seguenti faq:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 14, riguardante l'emissione di fatture in esenzione iva ad esportatori abituali, a seguito dell'emissione della dichiarazione d'intento; l'Agenzia conferma che nel campo "causale" oppure nel campo "altri dati gestionali" della fattura da emettere all'esportatore abituale, va inserito il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento inviata dal cliente all'Agenzia (tale protocollo si trova nella ricevuta telematica che il fornitore è obbligato a verificare nel proprio cassetto fiscale, prima di emettere la fattura); il campo "codice natura" della fattura da emettere va compilato con il codice "N3.5"; • n. 63: in caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero: <ul style="list-style-type: none"> ○ il campo "CodiceFiscale" può essere lasciato vuoto ○ il campo relativo al CAP dovrà essere compilato con il valore generico "00000" ○ riportando sette "X" (XXXXXXX), nel campo relativo al "codice destinatario" ○ immettendo nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte, che non potrà eccedere i 28 caratteri e che, comunque, non sarà oggetto di verifiche di validità da parte del Sistema di Interscambio
<p>Conservazione elettronica e sostituiva dei documenti; nuove linee guida Agid⁵ (Agenzia per l'Italia Digitale)</p>	<p>Sono state pubblicate il 9 settembre 2020, le linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, che <u>si applicheranno a partire dal 7 giugno 2021</u>⁶. Le novità introdotte non sono di poco conto, dato che impattano, in particolare, sui modelli organizzativi, sui ruoli e le responsabilità aziendali.</p> <p>Per gli studi professionali e le imprese è necessario quindi comprendere quali impatti avranno le nuove linee guida AgID sugli attuali processi di conservazione digitale di documenti a rilevanza fiscale, come potrebbero cambiare i modelli organizzativi e gli impianti contrattuali in essere.</p> <p>Importanti sono le nuove previsioni in materia della figura del "responsabile della conservazione"; infatti, la norma prevede che il responsabile della conservazione possa essere alternativamente o un soggetto interno all'impresa ovvero esterno alla stessa, purché soggetto "terzo" rispetto al conservatore (cioè a chi effettua materialmente il processo di conservazione). Il responsabile della conservazione deve avere specifiche competenze (giuridiche, informatiche e archivistiche) ed è responsabile dei processi di conservazione e titolare del manuale della conservazione. L'unica attività non delegabile a terzi (è delegabile, ad esempio, l'intero processo di conservazione), oltre a quella della responsabilità giuridica generale, è la redazione del manuale di conservazione e il suo aggiornamento.</p>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

⁵ Le linee guida sono consultabili a questo indirizzo: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5385.html

⁶ da tale data andranno a sostituire il DPCM 13 novembre 2014 e, parzialmente, il DPCM 3 dicembre 2013